



SENT. 152/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela **ACANFORA** Presidente

Domenico **GUZZI** Consigliere

Ida **CONTINO** Consigliere relatore

Luisa **de PETRIS** Consigliere

Nicola **RUGGIERO** Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello principale iscritto al n. **58822** del registro di

segreteria proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi e del Tesoro, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, funzionario delegato elettivamente domiciliato presso i propri uffici in Roma, via XX Settembre n. 97 (pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it).

(Appellante)

contro:

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. **OMISSIS**), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Salvia ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Fiume Bianco n 130 (presso Abogado Graziano Salvia con pec: salvia.graziano@cert.ordineavvocatipotenza.it) o al seguente domicilio

digitale: pec: salvia.antonio@cert.ordineavvocatipotenza.it .

(Appellato)

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata n. 12/2021, depositata il 23.2.2021 e notificata l'1.3.2021.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nell'udienza pubblica del 16 aprile 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Ida Contino, la dott.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero appellante e l'avv. Massimo Silvestri in sostituzione e per delega dell'avv. Antonio Salvia per l'appellato.

FATTO

1. Con la sentenza n. 12/2021, la Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata accoglieva il ricorso proposto dal sig. OMISSIS e per l'effetto gli riconosceva il diritto al trattamento pensionistico privilegiato tabellare di 4° categoria tab A, in luogo di quello già in godimento di 5° categoria.

A tale conclusione il giudice di primo grado perveniva sulla base della relazione peritale elaborata dalla ctu dott.ssa Arcieri ove si evidenziava che le infermità causate da fatti di guerra sofferte dal sig. OMISSIS, tutte ascrivibili alla VI categoria di pensione in ragione della portata menomativa degli esiti, in applicazione dei criteri di cumulo di cui alla tabella F, fossero da ascrivere alla IV categoria.

2. Avverso tale sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha interposto il presente gravame, depositato in data 1.6.2021, sollevando

i seguenti motivi: violazione *di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonché per violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione degli artt. 195, comma 3, c.p.c. e 97, comma 5, lett. e, del codice di giustizia contabile. Violazione art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.. Nullità della decisione.*

Il Ministero, nello specifico ha evidenziato che il Ctu, violando la disciplina normativa contenuta nell'art. 195, comma 3, c.p.c. e nell'art. 97, comma 5, c.g.c., non avrebbe preso in alcuna considerazione le osservazioni mediche formulate dal dott. Michele Autilio, ctp del Ministero. Ha altresì opposto una carenza motivazionale in ordine a fatti decisivi della controversia in quanto il giudice di prime cure non avrebbe esaminato tutte le contestazioni formulate dalla convenuta Ragioneria dello Stato di Potenza nella memoria di costituzione in cui sono state oggetto di confutazione le affermazioni del consulente del ricorrente, con specifico richiamo alle disposizioni normative vigenti in materia di ordinamento pensionistico di guerra. Infine, ha evidenziato l'erroneità del dispositivo della sentenza nella parte in cui è stato riconosciuto il diritto al "*trattamento pensionistico tabellare di 4^a ctg Tab. A*", sebbene l'emolumento in godimento del ricorrente fosse una pensione di guerra e non militare. Tutto ciò premesso, ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'appello e per l'effetto l'annullamento della sentenza n. 12/2021, con reiezione del ricorso prodotto in primo grado dal sig. OMISSIS in quanto giuridicamente infondato.

3. Con memoria depositata in data 20.6.2023 si è costituito il sig. OMISSIS, con il patrocinio dell'avv. Antonio Salvia, opponendo

l'inammissibilità del gravame. In proposito ha evidenziato che la opposta "*motivazione apparente*" evidenziata dal Ministero appellante sarebbe volta sostanzialmente a un riesame delle questioni di fatto già esaminate dal giudice di primo grado. Secondo l'assunto difensivo, invece, il giudice avrebbe indicato dettagliatamente gli elementi di prova posti a fondamento della decisione, dando atto della diversa posizione delle parti. Tutto ciò, considerato, dopo aver chiesto, in via preliminare, la correzione del dispositivo con la sostituzione dell'inciso "*trattamento pensionistico tabellare*" con la locuzione "*trattamento pensionistico di guerra*", ha concluso chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile.

4. Il Ministero appellante in data 27.3.2024 ha presentato una memoria difensiva per controdedurre all'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellante nella propria memoria di costituzione. Secondo il MEF la difesa del OMISSIS avrebbe travisato i motivi di gravame laddove ha assunto che le censure formulate nell'atto di appello fossero attinenti a questioni di fatto e quindi non ammesse in questa sede laddove invece, con il gravame in esame è stata censurata la sentenza esclusivamente sotto il profilo della insufficiente motivazione e sul mancato esame di profili decisivi per decidere la controversia. Ha richiamato in proposito copiosa giurisprudenza.

5. All'odierna udienza, rinviata d'ufficio, con d.p. del 28.9.2023, dal 21.11.2023, la dott.ssa Alimandi per il Ministero appellante e l'avv. Silvestri, delegato dall'avv. Salvia, per il sig. OMISSIS, si sono riportati agli atti depositati ed hanno insistito affinché vengano accolte le

conclusioni ivi rassegnate.

Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. L'appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 12/2021, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata ha riconosciuto il diritto dell'odierno appellato al trattamento pensionistico privilegiato tabellare di 4^a ctg. Tab. A a vita, a far data dall'1.9.2018, primo giorno del mese successivo a quello della relativa istanza (29.8.2018), con condanna del Ministero alla corresponsione di tutti gli arretrati maggiorati degli accessori di legge.

II. Con il primo motivo il Ministero ha censurato la sentenza del giudice lucano per violazione dell'art. 195, comma 3, c.p.c. nel punto in cui statuisce che il c.t.u. *“deve depositare la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”*; e per violazione dell'art. 97, comma 5 lettera e), c.g.c. ove è disposto che il consulente tecnico d'ufficio *“dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse”*. Il motivo è infondato.

Dalla documentazione allegata al fascicolo di primo grado emerge che il subprocedimento finalizzato all'acquisizione della consulenza tecnica d'ufficio è stato svolto in ottemperanza alla puntuale disciplina normativa prevista dall'art. 97 c.g.c., e, quindi, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Risulta, infatti, che in data 18.6.2019, con ordinanza a verbale, il giudice di prime cure ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio,

formulando i quesiti e richiamando tutti gli adempimenti posti in capo al c.t.u. per garantire il contraddittorio, in ossequio all'art. 97, comma 5, c.g.c.

Il ctu, dal suo canto, ha osservato rigorosamente tutto quanto dettagliatamente disposto nell'ordinanza del giudice; e, infatti: a) in data 6.9.2020, ha inviato la bozza della consulenza tecnica al dott. Michele Autilio, consulente del Ministero Economia e Finanze, in ossequio alla *lettera c* dell'art. 97, comma 5, c.g.c. (detta circostanza è affermata dallo stesso dott. Autilio nelle sue "osservazioni alla ctu" riportate a pag. 9 della consulenza tecnica d'ufficio); b) la dott.ssa Arcieri ha depositato una prima relazione di consulenza tecnica, acquisita al sistema Giudico in data 11 settembre 2020 e una relazione finale, acquisita al sistema Giudico in data 17 settembre 2020, contenente, a pag. 9, sia le osservazioni del ctp dott. Autilio sia, a pag. 12, la risposta alle osservazioni del ctp dott. Autilio, in ossequio alla lettera e dell'art. 97 cit..

Alla luce di quanto sin qui evidenziato, il primo motivo è infondato in quanto è stato rigorosamente garantito il pieno contraddittorio nell'ambito della consulenza tecnica mediante la rigorosa e puntuale osservanza di tutte le disposizioni contenute nell'art. 97 c.g.c..

Correttamente, dunque, il giudice di primo grado, a pag. 5 della sentenza gravata afferma: "*Precisa questo Giudice come l'incombente istruttorio risulta essere stato svolto nel pieno rispetto del doveroso esame delle deduzioni formulate dal consulente di parte incaricato -dr. Michele Autilio - in sede di osservazione critica verso "la bozza"*

ritualmente trasmessa”.

III. L'appellante Ministero eccepisce altresì una carenza motivazionale nella statuizione gravata in ragione della mancata confutazione delle contestazioni rivolte al consulente di parte, dott. Tramice, in ragione dell'art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 915/78 e dei *“criteri vigenti nell'ordinamento pensionistico di guerra in materia di aggravamento di infermità e delle connesse classificazioni”* (pag. 6 dell'atto di appello).

Anche detta doglianza è infondata.

In primo luogo si rileva che la censura non trova alcun riscontro in atti. Il giudice monocratico, infatti, pur avendo agli atti una relazione medico-legale del dott. Tramice, consulente di parte del ricorrente, ha comunque deciso di interpellare un perito d' ufficio per *“acquisire più informate conoscenze in ordine alla portata menomativa delle penalizzazioni subite dal OMISSIS per effetto e in conseguenza dello scoppio dell'ordigno bellico, nonché migliori conoscenze in ordine alla effettiva capacità invalidante delle menomazioni stesse”*. E' evidente, pertanto, che il giudice, al contrario di quanto opposto dall'appellante, ha valutato le osservazioni svolte nella memoria di costituzione ritenendo di non poter decidere la causa in forza della sola consulenza di parte prodotta dal ricorrente.

A ciò si aggiunga che la sentenza gravata non è certamente emendabile sotto il profilo del difetto di motivazione non configurandosi un vizio argomentativo tale da costituire un *“motivo di diritto”*. Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, infatti, hanno chiarito che il difetto di motivazione su

questioni di fatto è deducibile solo ove costituisca un “*motivo di diritto*”

e, conseguentemente, solo quando la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione apparente. La necessità di motivare le pronunce giurisdizionali, infatti, già prevista da norme primarie (art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e, per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, art.39, comma 2, lett.d) c.g.c.) è principio assunto a livello di garanzia costituzionale con l’art. 111 Costituzione.

Il vizio di motivazione su questioni di fatto, dunque, alle quali appunto sono state parificate dal legislatore le questioni medico-legali relative alla dipendenza, alla classifica e all’aggravamento dell’infermità (art. 170, comma 2, c.g.c.), è deducibile in appello solo se la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione ovvero formuli argomentazioni non idonee a rivelare la “*ratio decidendi*” (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o, comunque, perplesse e obiettivamente incomprensibili (*in terminis*, tra le tante più recenti, Sez. II App., n. 14/2024, n.373/2023, n.338/2023, n.309/2022, n. 425/2021; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n.43/2023; Sez. III App. n.532/2023, n.217/2023; Sez. I App.n.283/2023, n.190/2023).

Anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 84/2003, ha ribadito che “*ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto*” e ha, dunque, escluso il controllo della motivazione sotto il profilo della sufficienza, ammettendo solo quello sull’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.

Tornando alla fattispecie, il Collegio non ritiene che la statuizione gravata sia affetta dal vizio motivazionale in ragione dell'art. 170 c.g.c., avendo il giudice di primo grado indicato puntualmente l'iter logico seguito per addivenire alla statuizione gravata e non quindi aderendo acriticamente alle valutazioni medico-legali del c.t.u. dott. Arcieri che ha ritenuto condivisibili in quanto fondate sui dati anamnestici e sulla documentazione in atti e conformi ai criteri di ascrizione, singolarmente e per cumulo, a categorie di pensione previste dalle tabelle allegate al d.P.R. n.915/1978.

Ciò posto anche detta censura non è fondata e l'appello deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria, istanza, deduzione ed eccezione

- **respinge** l'appello;

-**condanna** l'appellante al pagamento delle spese, in favore del sig.

OMISSIS che liquida forfettariamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Si provvede con separata ordinanza in ordine all'istanza di correzione dell'errore materiale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.

	10	SENT. 152/2024	
	Il giudice estensore	il Presidente	
	(dott.ssa Ida Contino)	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12 GIU. 2024		
	p. La DIRIGENTE		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del		
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al		
	comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	Depositato in Segreteria il 12 GIU. 2024		
	p. La DIRIGENTE		
	Dott.ssa Luciana Troccoli		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		

